

**Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000010/2018
alla Commissione**

Articolo 128 del regolamento

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michal Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Oggetto: Riconoscimento dei periodi di studio all'estero

Gli studenti si spostano all'interno dell'UE, sia per motivi di famiglia sia perché partecipano ai vari programmi di scambio. La mobilità a fini di apprendimento in età scolare aiuta i giovani ad acquisire competenze di base per la vita e competenze trasversali e contribuisce al loro sviluppo personale, alla loro occupabilità e a una loro cittadinanza europea attiva. In base all'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'azione dell'Unione "è intesa a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio".

Nondimeno, molti Stati membri non riconoscono i periodi scolastici trascorsi all'estero, soprattutto se non sfociano in diplomi di istruzione che rientrano nel quadro europeo delle qualifiche. La mancanza di un contesto politico propizio pone un grave ostacolo alla mobilità degli studenti (e delle famiglie con bambini in età scolare), che devono poi frequentare uno o più anni di scuola aggiuntivi quando ritornano nei loro paesi di origine.

Pur accogliendo con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi di istruzione superiore e secondaria e dei periodi di studio all'estero, come figura nella comunicazione della Commissione dal titolo «Il rafforzamento della identità europea attraverso l'istruzione e la cultura» (14 novembre 2017), si chiede alla Commissione:

- In che modo la Commissione intende garantire che la raccomandazione del Consiglio includa gli studenti i cui studi all'estero non si sono tradotti in una qualifica o in un diploma?
- Quale sistema (o quali sistemi) di riconoscimento dei periodi scolastici all'estero viene preso in considerazione?
- Intende la Commissione prendere in considerazione gli esempi positivi di Italia e Austria, dove i periodi di studio non superiori a 12 mesi sono riconosciuti senza alcun esame addizionale o trasferimento di crediti?

Presentazione: 31.1.2018

Notifica: 2.2.2018

Scadenza: 9.2.2018